

Domanda d'adesione facoltativa all'assicurazione obbligatoria (AVS / AI) delle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato (art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS)

Coniuge / partner senza attività lucrativa

		☐ Signora	☐ Signor
Cognome / Nome > allegare una copia della carta d'identità			
Numero NSS > sostituisce il numero AVS	Data matrimonio / unione registrata > allegare una copia del libretto di famiglia, del certificato di matrimonio o dell'unione domestica registrata	Data della partenza all'estero	

Collaboratore/trice inviato/a all'estero

		☐ Signora	☐ Signor
Cognome / Nome > allegare una copia della carta d'identità o del permesso di dimora			
Numero NSS > sostituisce il numero AVS	Datore di lavoro	Data della partenza all'estero	

Indirizzo comune all'estero

Paese ospite	Via / n.	NPA / Località

Osservazioni

Firmando la presente domanda, il richiedente attesta di non esercitare alcuna attività lucrativa, conferma che i dati qui indicati sono completi e veritieri e s'impegna a comunicare ogni fatto nuovo suscettibile di comportare la fine della presente assicurazione secondo le disposizioni legali in vigore.

Data	firma del coniuge / partner senza attività lucrativa

Allegati:

- ☐ copia della carta d'identità o del permesso di dimora
- ☐ copia del permesso di dimora per gli stranieri non UE
- ☐ copia del libretto di famiglia, del certificato di matrimonio o dell'unione domestica registrata

Decisione della Cassa di compensazione della CVCI-AIV

☐ Domanda accettata ☐ Domanda respinta

Osservazioni

Data	Firma

Estratti delle disposizioni legali

Art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS

Possono aderire all'assicurazione i coniugi senza attività lucrativa, domiciliati all'estero, di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù del cpv. 1 lett. c o del cpv. 3 lett. a oppure in virtù di una convenzione internazionale.

Art. 5j OAVS

L'assicurazione continua senza interruzione se la richiesta è presentata entro sei mesi dalla partenza all'estero. Se la dichiarazione è presentata più tardi, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Art. 5i Fine dell'assicurazione

L'assicurato può disdire l'assicurazione per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni.

4065 DAA

L'adesione deve essere chiesta per scritto alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato attivo.

4066 DAA

Se la dichiarazione d'adesione è presentata entro sei mesi dal giorno in cui le condizioni sono adempiute, l'assicurazione è continuata senza interruzione.

4067 DAA

Se la dichiarazione è presentata più tardi, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Obbligo d'informare

Visto lo statuto che vi è concesso, è indispensabile che ci comunichiate immediatamente ogni cambiamento della vostra situazione personale, quali:

- ritorno o trasferimento del domicilio in Svizzera (con o senza il coniuge);
- ripresa di un'attività lucrativa (in Svizzera o all'estero);
- cambiamento dello stato civile (divorzio, vedovanza).

Avvertenza

La presente domanda d'assicurazione continuata non vi esonera automaticamente da un eventuale obbligo di pagare contributi sociali nel Paese ospite. Vi invitiamo ad assumere tutte le informazioni utili presso le autorità competenti.